



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 80

DEL 24-12-2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana. Misure di contrasto per la prevenzione dei rischi derivanti dall'uso di articoli pirotecnici in occasione del Capodanno 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- è ormai consuetudine inveterata la celebrazione del Capodanno con l'accensione e lo sparo, nei giorni 31 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019, di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici dei quali è comunque consentita la vendita nel rispetto del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123 con rubrica "*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*";
- l'uso degli stessi articoli pirotecnici potrebbe pregiudicare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nonché essere causa di malessere psico-fisico degli animali per i quali il Comune, ai sensi dell'art.3 DPR del 31.03.1979, è responsabile della relativa protezione sul suo territorio;

Ritenuto:

- quindi necessario garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela degli animali ed in generale le condizioni di vivibilità del territorio, soprattutto in circostanze in cui questi sono esposti a maggiori rischi;
- indispensabile da un lato vietare il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma effettuata, all'interno del centro urbano della città, e ciò per ovvie ragioni finalizzate a scoraggiare qualsiasi forma di commercio abusivo nonché di vendita di materiale pirotecnico per il quale il commercio e l'uso risultino assolutamente vietati e, comunque, in contrasto con le disposizioni sancite dal D. Lgs. n.123/2015 e ss.mm.ii., e, dall'altro, l'utilizzo, mediante accensione e sparo, dei predetti articoli pirotecnici, per ragionevoli esigenze di sicurezza urbana e di incolumità pubblica.

Visti:

- La circolare dell'ANCI indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni Italiani, avente il prot. n° 354/SIPRICS/AR/mcc-18, ed assunta al protocollo di questo Ente al n°14784 del 17/12/2018 contenente norme per l'uso ed il contrasto di artifici pirotecnici illegali;
- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., in materia di attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, ed in particolare di competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Legge n.281/1991 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e ss.mm.ii.;
- il T.U.L.P.S., Titolo II, Capo V e ss.mm.ii.;
- la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.
- l'art. 57 T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931 n° 773, nonché art. 101 del regolamento di T.U.L.P.S.;
- l'art. 703 e 650 del Codice Penale.

A c c e r t a t a dunque la propria competenza e la necessità ed urgenza di dover disporre in tal senso al fine di salvaguardare la sicurezza urbana, in uno con l'incolumità pubblica, nel corso delle giornate più volte innanzi citate;

ORDINA

a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, dal 24 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019:

- è vietata la vendita su aree pubbliche, in qualsiasi forma effettuata, all'interno del centro urbano della città, di qualsiasi materiale rientrante nella definizione di articoli pirotecnici così come definiti dal precitato Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123.
- è vietato accendere, lanciare e far esplodere ogni e qualsivoglia articolo pirotecnico salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25.00 ad €. 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs.vo n° 267/2000.
- è vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

DISPONE

1. che copia della presente ordinanza sia trasmessa preventivamente al Signor Prefetto di Palermo per quanto di competenza;
2. che, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Trappeto all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it e sia opportunamente divulgata con adeguate azioni informative da effettuarsi attraverso le diverse emittenti radio-televisive locali;
3. che copia della presente sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto, alla Capitaneria di Porto di Terrasini e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico sul rispetto della presente Ordinanza.

RACCOMANDA

- l'acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di articoli pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l'altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, le istruzioni d'uso, la distanza di sicurezza;
- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non espressamente loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rinvenuti in qualsiasi luogo pubblico e/o area privata ad uso pubblico.

Trappeto li 21/12/2018

